



Per il notiziario mensile del mese di maggio viene proposto un elemento di arredo che tiene conto dello spazio disponibile all'interno delle abitazioni. Andromeda è un piccolo divano a due piazze caratterizzato da due braccioli scomponibili, i quali, permettono di ottenere due posti a sedere in più. I due braccioli laterali possono essere facilmente spostati, a piacere, dal momento in cui non sono in alcun modo fissati al corpo del divano. La struttura in legno di noce, collocata all'interno, conferisce stabilità e solidità al divano in poliuretano rivestito superficialmente. Progetto realizzato in collaborazione con Andrea Riva.

Le copertine della nostra newsletter per l'anno 2020 sono dedicate ai progetti di Rebecca Bonino, giovane *product designer* cuneese, che ringraziamo per averci fornito i suoi concept progettuali. Laureata a luglio 2019 in Design del Prodotto presso lo IAAD – Istituto d'Arte Applicata e Design di Torino, attualmente Rebecca vive e lavora a Manchester (<https://uk.linkedin.com/in/rebecca-bonino-66b417163>).

<p>Commercialisti Cugnasco dr. Massimo m.cugnasco@studiocugnasco.it Coccarelli dr. Fernando f.coccarelli@studiocugnasco.it Collino dr. Giovanni g.collino@studiocugnasco.it Martini rag. Cristina c.martini@studiocugnasco.it Luciano dr. Davide d.luciano@studiocugnasco.it Cugnasco dr. Marianna mar.cugnasco@studiocugnasco.it Giusto dr. Davide d.giusto@studiocugnasco.it</p>	<p>Ufficio Contabilità Giordano Chiara Bruno Massimo Cavallera Nicolas Ferrero Tiziana Cravero Valentina Renaudo Mercedes</p>	<p>contabilita@studiocugnasco.it</p>	<p>Consulenza legale esterna Cugnasco Avv. Roberto</p>
<p>Consulenti del lavoro Bongiovanni rag. Monica m.bongiovanni@studiocugnasco.it</p>	<p>Segreteria Magliano Silvana Garino Marisa Dao Ormena Daniela Tardivo Elisa Dutto Giulia</p>	<p>segreteria@studiocugnasco.it</p>	<p>Strutture controllate ge.co@studiocugnasco.it Ge.co. Gestione e Controllo S.r.l. Società fiduciaria e di Trust</p>
<p>Ufficio consulenza del lavoro paghe@studiocugnasco.it Bottasso Elisabeth Tonelli Danila</p>			<p>Strutture collegate e rapporti internazionali EURODEFI Professional Club of Tax, Legal & Financial Advisers - www.eurodefi.org</p> <p>Lo Studio è referente locale dell'Associazione "Il Trust in Italia" - www.il-trust-in-italia.it</p>

<i>Temi del mese</i>	Pag.
Contratti di godimento e di acquisto di immobili e crisi d'impresa.....	3
Il Decreto Legge "Rilancio": sintesi delle principali novità.....	5
<i>Tributi</i>	
Proroga al 30 giugno di alcuni adempimenti e versamenti fiscali.....	7
Stretta sulla detraibilità degli oneri.....	7
Le mascherine di protezione sono un onere detraibile solo se risultano "conformi"	8
Termini per l'accertamento con adesione e cumulabilità con la sospensione processuale.....	8
Sospensione dei termini per la verifica periodica degli apparecchi fiscali.....	8
Regime fiscale delle locazioni brevi.....	9
Le regole di trasferimento della rate residue dell'ecobonus.....	9
Deducibili le spese di pubblicità erogate ad associazioni sportive fino a 200.000,00 euro.....	10
Il recesso del socio di una società di persone in presenza di una eccedenza da recesso.....	10
Utili di fonte estera derivanti da partecipazioni in società residenti in Stati a fiscalità privilegiata.....	10
<i>Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie</i>	
Fatti successivi alla chiusura ed alla formazione del bilancio ma prima della sua approvazione.....	11
Inadempimento del socio in sede di aumento di capitale.....	11
Effetti del Coronavirus nella valutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.....	12
<i>Trust e attività fiduciaria</i>	
Trust e imposta di successione.....	13
Obbligo di reintestazione di quote di S.r.l. al fiduciante.....	13
Operatività delle società fiduciarie: la risposta del Ministero in merito alle istruzioni dei Fiducianti.....	13
<i>Finanziamenti e contributi</i>	
Il Bonus Piemonte è diventato legge.....	14
Incentivi per la sanificazione ed i dispositivi di protezione.....	15
<i>Consulenza del lavoro</i>	
Reddito di emergenza.....	16
Accesso alla cassa integrazione con il Decreto rilancio.....	16
Distacco transnazionale.....	17
Misure di sicurezza negli studi professionali.....	17
Coefficiente di rivalutazione del TFR.....	17
<i>Applicazioni utili</i>	
<i>PINTEREST – Scopri idee e trova ispirazioni</i>	18
<i>Scadenziario</i>	
Mese di giugno.....	19

Numeri utili		Link utili	
Aliquote Irpef (1)		Cambio €/\$ (3)	1,0798
- fino a 15.000,00	23 %	Rivalutazione TFR (4)	0,5 %
- oltre 15.000,00 fino a 28.000,00	27 %	Indice ISTAT (5)	-0,1 %
- oltre 28.000,00 fino a 55.000,00	38 %	Saggio di interesse legale (6)	0,05 %
- oltre 55.000,00 fino a 75.000,00	41 %	Tassi Euribor (7)	
- oltre 75.000,00	43 %	- 6 mesi	-0,133 %
Aliquota Ires (2)	24 %	- 12 mesi	-0,079 %
Aliquota Irap	3,9 %		
Cedolare secca canone concordato	10 %		
Cedolare secca ordinaria	21 %		
<hr/> <p>(1) A decorrere dall'1.01.2007 (2) A decorrere dall'1.01.2017 (3) Rilevazione alla data del 15.05.2020 (4) Vedi pagina 17 (5) Variazione % del mese di aprile 2020 sul mese di aprile 2019 (6) A decorrere dall'1.01.2020 (7) Aggiornati alla data del 15.05.2020, valuta del 19.05.2020, base 365</p>			
		<p>Agenzia delle Entrate e Catasto www.agenziaentrate.gov.it</p> <p>Ministero delle Finanze www.finanze.it</p> <p>Enea (pratiche 55%-65%) www.enea.it</p> <p>Camera di commercio di Cuneo www.cn.camcom.it</p> <p>Comune di Cuneo www.comune.cuneo.it</p> <p>Portale per ricerca indirizzi PEC www.inipec.gov.it</p>	

Contratti di godimento e di acquisto di immobili e crisi d'impresa

Introduzione

Poco o nulla si può sapere in questo momento quanto agli effetti che l'emergenza sanitaria tuttora in corso produrrà sui mercati. Per quanto concerne quello immobiliare, vi sono – come sempre accade – varie impostazioni. Alcuni osservano che la domanda non si stia per ora contraendo mentre altri temono una crisi simile a quella avviata nel 2008.

Ove malauguratamente si dovesse verificare quella difficoltà ad accedere al credito bancario che avevamo conosciuto nel decennio scorso, potrebbe essere utile soffermarsi a riflettere sul ricorso a strumenti contrattuali alternativi alla coppia compravendita + mutuo, valutando le conseguenze sull'acquirente di una crisi d'impresa dell'alienante. Crisi che ovviamente nessuno auspica ma che potrà verificarsi, è da ritenere, in casi non isolati.

La locazione (o affitto) con opzione di acquisto

Una prima proposta è la stipula di un contratto di locazione o di affitto (per terreni coltivabili) – ma nessuno esclude che si potrebbe abbinare anche a un comodato – con opzione di acquisto, ossia con obbligo di non revocare la proposta di vendita formulata al conduttore, che può accettarla o non entro un termine stabilito dal contratto o fissato dal giudice.

Il contratto, quando abbia per oggetto diritti reali immobiliari, non può essere trascritto, se non abbia durata superiore al novennio, ma la cessione a terzi dell'immobile da parte del locatore o dell'affittante fa subentrare il terzo acquirente a qualunque titolo nel contratto (ma non nell'opzione, che non è appunto trascrivibile), sempre che non si tratti di comodato (nel caso di affitto a coltivatore diretto l'opponibilità al terzo avente causa è sempre assicurata dall'art. 41 della legge 203 del 1982).

Al comodato, come detto, non si applica infatti la regola di derivazione tardoromana nota come *emptio non tollit locatum*, la quale si trova applicata con attenuazioni quando l'immobile sia stato acquistato alla vendita forzata, ossia al termine dell'espropriazione forzata avviata contro il locatore. In tali casi infatti occorre un ulteriore requisito, consistente nell'accertamento che il canone versato non sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni.

In caso di fallimento o – come si dovrà dire quando entrerà in vigore il codice della crisi d'impresa, D.Lgs. 19 del 2014 – liquidazione giudiziale del locatore-venditore trova applicazione l'art. 185 del citato codice (e oggi l'art. 80 della l. fallimentare, che è identico). Il contratto non si scioglie, e il curatore vi subentra perciò *ope legis*, potendone tuttavia recedere – entro un anno dalla dichiarazione di crisi – quando la durata complessiva superi i quattro anni. Una regola espressa per il comodato non c'è ma deve ritenersi che il contratto continui con la massa ma il curatore ne possa recedere quando ciò renda più agevole la liquidazione del bene.

Per quanto concerne il patto di opzione, occorrerà distinguere. Se prima della dichiarazione di crisi il conduttore abbia stipulato il contratto di vendita e lo abbia trascritto, allora alla curatela resta solamente la possibilità di sperimentare l'azione revocatoria ordinaria, quando ovviamente ne sussistano i presupposti. Ove invece il contratto non sia stato stipulato (o non sia stato in ogni caso trascritto), l'efficacia del patto è sospesa e il curatore può deliberare di scioglierlo o di subentrarvi (secondo quanto prevede l'art. 145 del D.Lgs. 19 del 2014 ovvero oggi l'art. 72 della legge fallimentare). Inutile dire che le somme anticipate dal conduttore per l'acquisto gli verranno restituite previa insinuazione del credito, scontando pesantemente la falcidia concorsuale, a causa della natura chirografaria del diritto vantato contro la massa.

Si deve rammentare che, una volta prescelto il contratto di locazione immobiliare munito della clausola di opzione, vi si dovranno applicare le regole vincolistiche dettate per quel contratto (specialmente per quanto riguarda la durata del vincolo), salvo che non si tratti delle “grandi” locazioni – cioè di quelle relative a immobili adibiti a uso diverso dall'abitazione con canone annuo superiore a Euro 250.000 (secondo quanto prevede l'art. 79, 3 comma, della legge 392 del 1978, come novellata dal decreto legge 133 del 2014).

Il preliminare complesso o con anticipazione degli effetti

Un'altra soluzione, assai nota alla pratica immobiliare, è quella di stipulare un contratto preliminare di vendita – variamente declinato con obblighi reciproci o non di vendita e di acquisto – attribuendone l'anticipato godimento al promittente o promissario acquirente, il quale deve remunerare il godimento e può versare anticipi per il pagamento del prezzo (che gli dovranno essere restituiti ove la compravendita non si realizzi).

In questo caso, il preliminare è soggetto a trascrizione mentre lo stesso non si può dire per la clausola di anticipazione degli effetti, per la quale vale quanto si è detto a proposito della locazione.

Per ciò che concerne il preliminare, il curatore se ne può sciogliere, anche se la domanda di esecuzione in forma specifica – diretta a conseguire la sentenza che sostituisce il contratto di vendita non concluso – sia stata trascritta prima dell'apertura del procedimento. Se viene tuttavia accolta, lo scioglimento non è opponibile al promissario acquirente (art. 173 D.Lgs. 14 del 2019).

Se è stato trascritto il preliminare, il contratto non si scioglie quando abbia per oggetto mediato un immobile a uso abitativo destinato ad abitazione principale dell'acquirente, di parenti e affini (la regola precisa "entro il terzo grado" ma gli affini non si estendono oltre il secondo..) ovvero sia destinato a sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, sempre che non siano nel frattempo esauriti gli effetti della trascrizione (che non possono perdurare oltre il triennio dalla data della trascrizione).

I crediti che il promittente o promissario acquirente faccia valere verso il concedente fallito o di cui sia stata dichiarata la liquidazione giudiziale per anticipazioni versate godono del privilegio speciale stabilito all'art. 2775-bis cod. civ.

Il leasing immobiliare e il rent to buy

Com'è noto, si tratta di un contratto a legittimazione soggettiva limitata, giacché può essere stipulato, quanto al concedente, solamente da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nel relativo albo. Nessuna delle regole che lo disciplinano – l'art. 1, commi 76-81 della L. 208 del 2015 e l'art. 1, commi 136-140 della L. 124 del 2017 – si sono preoccupati di regolarne la forma – che deve in ogni caso ritenersi scritta a pena di nullità (relativa) per l'applicazione delle regole dettate in materia di trasparenza bancaria dagli artt. 115 e ss. del D.Lgs. 385 del 1993 – e ne hanno previsto la trascrivibilità, che deve pertanto ritenersi non consentita (neppure nell'ipotesi in cui la durata ecceda il novennio, come invece accade per la locazione).

In caso di fallimento o liquidazione giudiziale del concedente, il contratto continua con la procedura (salvo ovviamente il fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria ordinaria) e l'utilizzatore può in ogni caso esercitare il riscatto pagando i canoni e il prezzo pattuito (art. 72, L. fall. e 177, 3° comma, c. crisi impr.). Da questo punto di vista – e considerato che il fallimento o liquidazione giudiziale di una banca o di un intermediario finanziario è in ogni caso evento raro – il contratto si rivela assai più protettivo per l'utilizzatore di quanto si può dire per la locazione con patto di opzione (ma egli non gode della protezione della disciplina vincolistica dettata dalla L. 392 del 1978 e, per le locazioni abitative, dalla L. 431 del 1998).

Conclusivamente va considerato il contratto noto come *rent to buy*, il quale non è che un preliminare di vendita senza obbligo di acquisto (diversamente si ricade nell'ipotesi considerata nel secondo paragrafo), in cui gli effetti della trascrizione sono differibili sino a dieci anni.

Controverso è se vi si debba applicare la disciplina vincolistica dettata per le locazioni ma a noi pare che lo si debba escludere.

In caso di fallimento (il codice della crisi d'impresa si è dimenticato di disciplinare il *rent to buy* in caso di liquidazione giudiziale del concedente ma deve ritenersi che la regola sia identica), il contratto prosegue, secondo quanto prevede l'art. 23, 6° comma, del DL 133 del 2014. Il curatore non può quindi deliberarne lo scioglimento e la massa si trova costretta a subire l'acquisto del conduttore, quando ovviamente questi abbia trascritto regolarmente il contratto e decida appunto di acquistare.

La disciplina come si vede è ancor più favorevole di quella dettata per il preliminare complesso o con anticipazione degli effetti, perché non trova le limitazioni di destinazione del bene dettate dalla legge fallimentare e dal codice delle crisi d'impresa.

Specialmente quando il bene venga concesso in *rent to buy* per non venir utilizzato a scopo abitativo o quale sede principale dell'impresa si potrebbe dubitare della legittimità costituzionale (almeno dal punto di vista dell'eguaglianza) di due trattamenti differenziati in maniera che appare irragionevole. Non risulta che la questione non soltanto non sia mai stata sollevata (forse perché il tipo contrattuale è molto recente e poco utilizzato in pratica) ma sorprende che nella stesura del codice delle crisi d'impresa non ci si sia neppure posti il problema.

Anche con riferimento a questo contratto si è posto il problema se applicare o no la disciplina vincolistica dettata per le locazioni. A nostro avviso lo si deve escludere non tanto per i riferimenti alla disciplina dell'usufrutto (di cui pochi o nessuno hanno compreso il significato) ma soprattutto perché i termini di durata delle locazioni (salvo quelle già ricordate di cui all'art. 75, 3° comma, della legge 392 del 1978) si troverebbero in collisione con quelli dettati quanto alla durata decennale degli effetti della trascrizione del contratto.

Prof. Alessandro Ciatti Càimi

Il Decreto Legge “Rilancio”: sintesi delle principali novità

È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il c.d. “**Decreto Rilancio**”, con il quale il Governo si accinge ad adottare, in continuità con i precedenti DL c.d. “Cura Italia” e “Liquidità”, una serie di misure volte a fronteggiare, dal punto di vista economico-finanziario, l'emergenza epidemiologica da COVID-19. In attesa della pubblicazione del testo definitivo sulla Gazzetta Ufficiale qui di seguito si sintetizzano le principali novità contenute all'interno dell'ultima bozza resa disponibile dal Governo. Nel prossimo numero della Circolare verranno illustrate in maniera più dettagliata le principali disposizioni contenute nel testo ufficiale.

Versamento Irap

Il Decreto ha stabilito che **non è dovuto** il versamento del **saldo Irap 2019** e della **prima rata dell'acconto per l'anno 2020**, dai contribuenti che hanno maturato, nel periodo d'imposta precedente, **ricavi non superiori a 250 milioni di euro**. Sul punto il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha anticipato che si dovrebbe trattare di uno sconto effettivo. Secondo tale impostazione il primo acconto Irap per l'anno 2020, non versato a giugno in virtù di tale disposizione, sarebbe comunque scomputato figurativamente nel calcolo del saldo.

Contributo a fondo perduto per imprese e professionisti

È riconosciuto un **contributo a fondo perduto** ai titolari di partita Iva con **ricavi non superiori ai 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente, se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è **inferiore ai due terzi** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. L'importo del contributo è **compreso tra il 10% ed il 20%** della riduzione effettiva di fatturato, con scaglioni a seconda dell'ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Il Decreto Rilancio presenta una serie di misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale di S.p.A., S.r.l. e società cooperative con **ricavi compresi tra i 5 milioni di euro ed i 50 milioni di euro**, che hanno subito una riduzione dei ricavi a causa dell'emergenza sanitaria in corso. Le misure si concretizzeranno in una **detrazione** d'imposta in capo ai soci **persone fisiche** (o una **deduzione** per i soci soggetti Ires) e nell'istituzione di un “Fondo Patrimonio PMI”, finalizzato a sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi emessi dalle società.

Credito d'imposta locazioni

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o **compensi non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente, è previsto un **credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione** di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito d'imposta spetta anche, **nella minore misura del 30%**, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

Reddito di emergenza

È riconosciuto un reddito straordinario ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica, che presentano un valore **Isee inferiore a 15.000 euro**, in due quote ciascuna pari a 400 euro (da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della scala di equivalenza).

Indennità di 600 euro

Ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell'indennità di 600 euro, la medesima **indennità pari a 600 euro** sarà erogata anche per il **mese di aprile 2020**. Non occorrerà presentare alcuna ulteriore domanda per l'ottenimento di tale indennità, in quanto l'Inps utilizzerà i dati in suo possesso, già inseriti nella domanda relativa all'indennità per il mese di marzo 2020. Per il **mese di maggio**, invece, **l'indennità** è stata individuata **in misura pari a 1.000 euro**, ma spetterà solo a condizione che si sia verificata una **comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020**, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. L'indennità di 600 euro è inoltre riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio, a favore di determinate categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Temi del mese

Indennità a favore dei lavoratori domestici

Ai lavoratori domestici non conviventi con il datore di lavoro che abbiano in essere, alla data del 23.02.2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico

Per le **spese sostenute dall'1.07.2020 al 31.12.2021**, la **detrazione** si applica nella misura **del 110%** per le spese di isolamento termico e per le spese di sostituzione degli impianti di climatizzazione con caldaie a pompa di calore o a condensazione. Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio. È riconosciuta la detrazione del 110% anche per gli interventi antisismici sugli edifici nonché per gli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici.

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 60%** delle spese sostenute nel 2020, per un **massimo di 80.000 euro**, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Proroga dei termini di versamento

I versamenti sospesi ai sensi delle specifiche disposizioni del Decreto "Liquidità" e del Decreto "Cura Italia" dovranno essere effettuati **entro il 16.09.2020**, alternativamente in un'unica soluzione **oppure in quattro rate mensili a partire da settembre 2020**.

Trasmissione telematica dei corrispettivi

Viene **prorogato fino all'1.01.2021** il periodo di non applicazione delle sanzioni in caso di **trasmissione telematica dei corrispettivi** entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In sostanza gli esercenti attività di commercio al dettaglio tenuti ai nuovi obblighi telematici dallo scorso 1.01.2020, ove ancora sprovvisti degli apparecchi idonei alla trasmissione dei dati, potranno continuare a effettuare gli invii con cadenza mensile per i corrispettivi rilevati fino al 31.12.2020, senza l'applicazione delle relative sanzioni ed utilizzando i servizi alternativi individuati dal Provvedimento n. 236086/2019 dell'Agenzia delle Entrate. Fino alla medesima data, dunque, essi potranno assolvere l'obbligo di memorizzazione continuando a certificare le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale e annotando i corrispettivi sul registro cartaceo.

Lotteria degli scontrini

È **differita all'1.01.2021** la decorrenza della c.d. "lotteria degli scontrini".

Pagamento avvisi bonari

È prevista una **rimessione nei termini** per i pagamenti in scadenza **tra l'8.03.2020 ed il giorno antecedente l'entrata in vigore del Decreto**, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973, 54-bis D.P.R. 633/1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La norma prevede altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31.05.2020. I versamenti possono essere **effettuati entro il 16.09.2020**, alternativamente in un'unica soluzione oppure in quattro rate mensili a partire da settembre 2020.

Proroga termini versamento adesioni e mediazioni

Viene disposta la proroga al 16 settembre del versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e a determinati avvisi di liquidazione.

Notifica avvisi di accertamento: proroga dei termini

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9.03.2020 ed il 31.12.2020, sono emessi entro il 31.12.2020 e sono notificati nel periodo compreso tra l'1.01.2021 ed il 31.12.2021.

Proroga al 30 giugno di alcuni adempimenti e versamenti fiscali

Sulla base di quanto previsto dal decreto Cura Italia (DL 18/20) e dal decreto Liquidità (DL 23/20) relativamente alla sospensione dei termini degli adempimenti e versamenti fiscali la cui scadenza ricade tra l'8 marzo ed il 31 maggio, l'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 11/E/2020 ha chiarito che sono prorogati al 30 giugno i seguenti adempimenti: l'invio della dichiarazione Iva per l'anno 2019, anche per i soggetti non residenti ma identificati ai fini Iva in Italia tramite rappresentante fiscale o direttamente e per le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti; l'invio del Modello Iva Tr per la richiesta di compensazione o di rimborso Iva del primo trimestre 2020; l'invio della comunicazione di liquidazione Iva relativa al primo trimestre 2020; l'invio dell'esterometro relativo al primo trimestre 2020; l'invio del Modello EAS per gli enti associativi. Per quanto riguarda la proroga dei versamenti tributari (Iva e ritenute) - in presenza di riduzione di fatturato nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 di almeno un 33% o di almeno un 50%, a seconda delle dimensioni del contribuente - l'Agenzia precisa che, in caso di operazione di fusione per incorporazione, il raffronto del fatturato va effettuato considerando per i mesi di marzo e di aprile 2020 i dati della sola società incorporante e per i mesi di marzo e di aprile 2019 sommando i fatturati sia della società incorporante che della incorporata. L'Agenzia precisa, inoltre, che tale metodologia di conteggio è applicabile anche ad altre operazioni societarie straordinarie, quali scissioni e conferimenti d'azienda.

Stretta sulla detraibilità degli oneri

In attesa della pubblicazione del cosiddetto "Decreto Rilancio", ormai imminente, vale la pena ricordare alcune novità già inserite nell'art.1, commi 629, 679 e 680 della Legge 160/2019, che pertanto, salvo modifiche, sono attualmente in vigore. La Legge di Bilancio 2020 ha infatti apportato delle modifiche alle condizioni di detraibilità di alcuni oneri indicati nell'art. 15 del DPR 917/86, ragguagliando sostanzialmente la cifra detraibile al reddito complessivo del contribuente.

In particolare il comma 629 specifica che talune spese saranno detraibili, indipendente dall'aliquota applicabile (19%, 26%, ecc.):

- per intero qualora il reddito complessivo, al netto dei redditi derivanti dall'immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze, non superi Euro 120.000;
- per la parte corrispondente al rapporto tra Euro 240.000, meno il reddito complessivo, ed Euro 120.000.

Nessuna detrazione spetterà per **redditi eccedenti Euro 240.000**.

Tale limitazione riguarda esclusivamente le spese indicate nell'art. 15 del TUIR, ad eccezione di:

- interessi passivi e relativi oneri accessori pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
- interessi passivi e relativi oneri accessori pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- interessi passivi e relativi oneri accessori pagati in dipendenza di mutui contratti a partire dall'1.1.1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- spese sanitarie.

Sono inoltre esclusi da tale limitazione tutti gli oneri riconducibili ad altri articoli del TUIR, come ad esempio, solo per citare le più ricorrenti, le spese per il recupero del patrimonio edilizio su immobili residenziali, gli interventi destinati al risparmio energetico, gli interventi per la sistemazione a verde e giardini pensili (cosiddetto bonus verde) e l'acquisto di mobili per le abitazioni ristrutturate.

Il comma 679 della Legge di Bilancio 2020 tratta invece l'aspetto procedurale necessario per fruire della detrazione delle spese di cui all'art. 15 del TUIR. Con l'introduzione di tali modifiche gli oneri sono detraibili a condizione che siano stati sostenuti utilizzando:

- bonifico bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento tracciabili come carte di credito, bancomat, carte prepagate, assegni bancari o circolari.

Il comma 680 infine precisa che sono esclusi da questo obbligo gli oneri relativi a:

- medicinali e dispositivi medici;
- prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

Devono quindi essere pagati utilizzando i suddetti metodi di pagamento, ad esempio, i medici di famiglia per i certificati di sana e robusta costituzione o i medici specialisti che esercitano la libera professione (dentisti, ginecologi, dermatologi, ecc.).

Le mascherine di protezione sono un onere detraibile solo se risultano “conformi”

Le mascherine di protezione possono essere ricomprese tra i **dispositivi medici** il cui acquisto può beneficiare della **detrazione del 19%** riconosciuta sul sostenimento delle spese mediche, ma solamente se hanno i requisiti definiti dal Ministero della Salute. È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 11 del 6.05.2020, dal momento che – in conseguenza della situazione di emergenza causata dal Covid-19 – possono essere stati immessi in commercio anche prodotti che non hanno le caratteristiche per poter rientrare tra i dispositivi medici che godono dell’agevolazione in commento.

L’Agenzia ha pertanto segnalato che – ai fini di verificare la detraibilità di tali spese – occorre consultare l’elenco messo a disposizione dal Ministero della Salute, che è possibile trovare al seguente link http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA. Ciò poiché la mera dicitura “dispositivo medico” che si evince dallo scontrino non è sufficiente per consentirne la detrazione; il contribuente ne ha diritto qualora dallo scontrino o dalla fattura risulti (oltre al proprio codice fiscale) la specifica descrizione del dispositivo con relativa marcatura Ce che ne attesti la conformità alle direttive europee (93/42/Cee, 90/385/Cee e 98/79/Ce e successive modifiche). In ogni caso ove il documento di spesa riporti il codice “AD”, che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, non è necessario effettuare ulteriori indagini o verificare che sia riportata anche la marcatura Ce, poiché la spesa è certamente detraibile.

Il problema potrebbe porsi per tutti coloro che abbiano già acquistato mascherine di protezione ed il relativo scontrino riporti solo la dicitura “dispositivo medico”; poiché potrebbe non risultare semplice capire se il prodotto ha le caratteristiche necessarie per essere considerato quale onere detraibile. Occorre pertanto richiedere al venditore (che potrebbe non necessariamente essere una farmacia) la possibilità di integrare lo scontrino con la dicitura “marcatura Ce” indicando la direttiva comunitaria di riferimento.

Termini per l’accertamento con adesione e cumulabilità con la sospensione processuale

Il decreto **Cura Italia** (D.L. 18/2020) ha previsto la **sospensione** dei termini relativi alle **attività** di controllo e di **accertamento** dall’8 marzo al 31 maggio 2020 (salvo situazioni indifferibili e urgenti).

Per quanto riguarda gli avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia prima delle norme sull’emergenza sanitaria, nel caso di istanze di **accertamento con adesione** è stata prevista la **sospensione** per l’impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile e poi all’**11 maggio** (con il Decreto Liquidità).

L’**Agenzia** delle Entrate, con **Circolare** n. 11 del 6 maggio, ha chiarito che, ai fini del calcolo del termine per la conclusione dell’adesione o per presentare il ricorso, è **legittima** la **cumulabilità** delle sospensioni. In particolare, per calcolare la scadenza del termine per l’impugnazione si possono sommare:

- la sospensione Covid-19 prevista per il periodo che va dal 9 marzo all’11 maggio per un totale di 64 giorni;
- la sospensione ordinaria del procedimento di adesione pari a 60 + 90 giorni;
- la sospensione del periodo feriale pari a 31 giorni nel caso in cui il termine del ricorso ricadesse tra il 1° e il 31 agosto.

Anche se l’interpretazione dell’Agenzia è stata favorevole ai contribuenti, alcuni autori avevano sollevato dei **dubbi** sulla cumulabilità delle sospensioni sulla base di **precedenti giurisprudenziali** che l’avevano esclusa dichiarando, d’ufficio, l’inammissibilità dei ricorsi. Si era pertanto sollecitato il legislatore a fare chiarezza considerando che le Circolari dell’Agenzia delle Entrate, non essendo fonti normative, bensì documenti di prassi, non garantiscono che le decisioni dei giudici si uniformino alle tesi nelle stesse sostenute.

Con la **Legge di conversione** il legislatore pare abbia colto la sollecitazione. Infatti prevede che “...dal 9 marzo 2020 al 15 aprile (ora 11 maggio) 2020 sono altresì **sospesi i termini** per lo svolgimento di qualunque attività ... in tutti i procedimenti di **risoluzione stragiudiziale** delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o **risultino già pendenti a far data dal 9 marzo...**”. Pertanto la sospensione dal 9 marzo all’11 maggio 2020 è **applicabile** anche ai termini per l’accertamento con adesione la cui istanza sia stata presentata prima.

Sospensione dei termini per la verifica periodica degli apparecchi fiscali

La Circolare n. 11/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate ha previsto che le verifiche periodiche dei misuratori fiscali, con scadenza compresa tra l’8 marzo ed il 31 maggio, possono essere eseguite entro il termine del 30

giugno. Con riferimento ai laboratori e ai produttori abilitati alle verifiche periodiche, la circolare suddetta ha precisato che essi possono trasmettere i dati delle operazioni di verifica eseguite nel primo trimestre 2020 entro il 30 giugno. Relativamente al controllo di conformità sui registratori di cassa adattati ai sensi del provv. n. 182017/2016 e sui registratori telematici l'agenzia riconosce che tali controlli, laddove debbano essere effettuati dagli uffici delle direzioni provinciali, nel periodo di emergenza potranno essere eseguiti, in alternativa, dalle aziende produttrici degli apparecchi medesimi.

Regime fiscale delle locazioni brevi

Con l'approssimarsi del periodo estivo, sempre che l'emergenza sanitaria lo consenta, si ripresenta la problematica fiscale connessa alle cosiddette "locazioni immobiliari brevi", tipiche, ma non esclusivamente, delle case per vacanze.

Il D.L. 50/2017, convertito in Legge 96/2017 ha, con l'art. 4, introdotto e disciplinato per questi contratti un regime specifico, di cui di seguito riassumiamo i lineamenti essenziali, rimanendo ovviamente a disposizione per eventuali approfondimenti o casi specifici.

Anzitutto si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili **ad uso abitativo**, di durata **non superiore a 30 giorni**. Tale durata va considerata in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale. Ciò significa che nel caso di più contratti stipulati nello stesso anno tra le stesse parti e singolarmente di durata inferiore ai 30 giorni, il regime agevolativo si può applicare, anche se la somma dei singoli contratti supera la durata di 30 giorni. In questo caso tuttavia occorre procedere alla registrazione del contratto.

I soggetti contraenti (locatore e conduttore) devono inoltre essere esclusivamente **persone fisiche** e devono agire **al di fuori di un'attività d'impresa**. Gli immobili locati, esclusivamente situati in Italia, devono avere destinazione residenziale; devono cioè appartenere alle categorie catastali da A1 ad A11 (esclusa A10 – uffici e studi privati) e possono ovviamente ricomprendere le pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, etc.). Possono essere locate anche singole stanze dell'abitazione. Il contratto inoltre può ricomprendere anche alcune prestazioni accessorie, che siano però strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo, come la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali, la fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata e simili.

Il reddito derivante dai contratti suddetti può essere assoggettato, su opzione del locatore, ad un'imposta sostitutiva **del 21%**, con conseguente esonero dal pagamento dell'Irpef e relative addizionali, nonché dalle eventuali imposte di registro e di bollo. La scelta per il regime agevolato si effettua mediante opzione in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui i canoni di locazione sono maturati. In quella sede verrà inoltre versata l'imposta sostitutiva del 21% a titolo di cedolare secca, tramite modello F24, utilizzando il **codice tributo 1842**. La cedolare secca è dovuta anche in acconto, secondo le normali regole per il versamento degli acconti. Si fa notare che il reddito derivante dalle locazioni in discorso, pur se soggetto ad imposta sostitutiva, deve essere conteggiato per determinare la spettanza o la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria e rileva altresì ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

Una caratteristica della norma in esame è quella di attribuire un ruolo particolare ai soggetti che intermediano la conclusione del contratto, o che intervengono nella fase del pagamento, sia nel caso in cui essi siano residenti, o abbiano una stabile organizzazione in Italia, sia nel caso in cui non siano residenti e siano privi di una stabile organizzazione nello Stato. Sono considerati intermediari anche i soggetti che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile mediante la gestione di portali online. Tali soggetti quando intervengono nell'incasso dei canoni o corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve operano all'atto del pagamento al locatore **una ritenuta del 21%** sul relativo ammontare e provvedono al suo versamento ed al rilascio di un'apposita certificazione. Essi inoltre sono tenuti, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del contratto, a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite (nome, cognome e codice fiscale del locatore, durata del contratto, importo del corrispettivo lordo e indirizzo dell'immobile).

Le regole di trasferimento della rate residue dell'ecobonus

Con riguardo alla detrazione Irpef/Ires per gli interventi di riqualificazione energetica non c'è una norma che stabilisca esplicitamente come debba essere trasferita la parte della detrazione non ancora fruita in caso di vendita dell'immobile od in caso di decesso del titolare dell'immobile.

Tributi

In sede interpretativa, tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le disposizioni previste, in tema di trasferimento delle detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio, dal c. 8 dell'art. 16-bis del TUIR, siano applicabili anche al c.d. "ecobonus". Per le persone fisiche che hanno effettuato interventi di riqualificazione energetica nell'unità immobiliare residenziale, quindi, in caso di trasferimento tra vivi (vendita, donazione o permuta), la detrazione in tutto od in parte inutilizzata si trasferisce automaticamente, per le rate residue, in capo all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare, salvo diverso accordo delle parti. In altre parole, se nulla viene stabilito, la detrazione viene automaticamente trasferita all'acquirente.

In caso di decesso del beneficiario della detrazione, invece, l'agevolazione si trasmette **esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene**. Se l'immobile è locato a terzi o dato in comodato, la detrazione non compete a nessun erede proprietario perché in tal caso nessuno ne potrebbe liberamente disporre. Le rate residue della detrazione peraltro non si trasferiscono nemmeno se l'erede loca l'immobile anche solo per brevi periodi nel corso dell'anno attraverso contratti di locazioni brevi.

Con riguardo alla detrazione Irpef per gli interventi di recupero edilizio, la norma contenuta nel comma 8 dell'art. 16-bis del TUIR stabilisce espressamente che il trasferimento della detrazione non si verifica qualora il soggetto acquirente sia diverso da una persona fisica. Conseguentemente, laddove il nuovo proprietario sia una società di capitali la detrazione continua a permanere in capo al soggetto cedente. Trattandosi di un'agevolazione ai soli fini dell'Irpef, con questa disposizione si vieta espressamente che si possa "trasformare" in una detrazione anche ai fini dell'Ires.

Infine, seppur non sia stato oggetto di chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria, in generale, anche per i soggetti titolari di reddito d'impresa la variazione del possesso dell'immobile dovrebbe comportare il trasferimento delle quote di detrazione residue in capo al nuovo titolare (salvo diversi accordi tra le parti).

Deducibili le spese di pubblicità erogate ad associazioni sportive fino a 200.000,00 euro

Le somme fino ad euro 200.000,00 corrisposte alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche costituiscono spese di pubblicità deducibili in base ad una presunzione legale assoluta che non consente all'amministrazione finanziaria alcun sindacato sull'inerenza e sulla congruità. A confermare questo importante orientamento è stata la Corte di cassazione con la sentenza n. 8540 del 5.05.2020.

Secondo i giudici di legittimità si tratta di una presunzione legale assoluta, circa la natura pubblicitaria della spesa, a favore del soggetto erogante. E' necessario a tal fine che:

- il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva;
- venga rispettato il limite quantitativo di spesa;
- la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;
- il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.

Il recesso del socio di una società di persone in presenza di una eccedenza da recesso

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 64 del 25 febbraio 2008 ha affermato che se il valore della quota liquidata al socio di una società di persone è superiore alla corrispondente quota di patrimonio netto a lui spettante, l'eccedenza (cosiddetta "differenza da recesso") è deducibile dalla società. Tale deducibilità, secondo l'Agenzia, è giustificata dal fatto di evitare di assoggettare a tassazione due volte le plusvalenze latenti, che rimangono ricomprese nel patrimonio aziendale anche dopo il recesso. Con successiva Circolare (la n. 37 del 16 settembre 2016, al § 6) l'Agenzia ha tuttavia precisato che la differenza è deducibile nel momento in cui il socio è liquidato in denaro, mentre i beni "plusvalenti" rimangono nella società. Nel caso in cui, invece, il socio che recede ricevesse, a fronte del recesso, i beni plusvalenti, mentre il denaro rimanesse in capo alla società, tale differenza diverrebbe indeducibile.

Utili di fonte estera derivanti da partecipazioni in società residenti in Stati a fiscalità privilegiata

Il D.lgs. 142/2018, recependo l'implementazione della direttiva 2016/1164/UE, ha modificato ulteriormente i criteri per l'individuazione dei "paradisi fiscali" e delle regole di tassazione degli utili provenienti dai relativi Stati e territori. Nell'attuale contesto normativo, la nozione di regimi fiscali privilegiati ai fini della tassazione dei dividendi e delle plusvalenze è quindi contenuta nell'art. 47-bis del TUIR, ai sensi del quale essi sono tali:

- in caso di partecipazioni di controllo, se la partecipata estera sconta una tassazione **effettiva** nello Stato estero inferiore di almeno il 50% rispetto a quella italiana;
- in caso di partecipazioni non di controllo, se la partecipata estera è assoggettata nel proprio Stato ad una tassazione **nominale** inferiore di almeno il 50% rispetto a quella italiana.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 47-*bis* del TUIR è possibile disapplicare la norma dimostrando, alternativamente, anche presentando preventivamente interpello all'Agenzia delle Entrate:

- che la società estera svolga un'attività economica effettiva, con personale, attrezzature, attivi e locali;
- che la partecipazione non sia mirata a localizzare i redditi in un paradiso fiscale.

Nel primo caso, gli utili continuano a scontare la tassazione integrale, anche se ai soci di controllo compete il credito indiretto parametrato alle imposte pagate all'estero dalla partecipata; nel secondo caso, invece, si riporta la tassazione degli utili a quella "ordinaria". Trattandosi di partecipazioni in società non quotate, i dividendi sia per le partecipazioni qualificate che non qualificate, subiscono una ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 26% sul 100% del loro importo, nel caso di applicabilità della seconda esimente invece la ritenuta alla fonte del 26% sarà a titolo di imposta.

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

Fatti successivi alla chiusura ed alla formazione del bilancio ma prima della sua approvazione

Con riferimento all'informativa da fornire in relazione ai fatti rilevanti successivi alla chiusura del bilancio ai sensi dell'articolo 2427, comma 1, lett. 22-*quater* cod. civ., gli stessi si possono dividere in due categorie, la prima relativa a condizioni già preesistenti, che si sono verificate dopo la chiusura dell'esercizio e che devono quindi essere recepiti nel bilancio e riflettere gli effetti nella situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico; la seconda si riferisce invece ai fatti di competenza dell'esercizio successivo in quanto indicativi di condizioni sorte successivamente alla data della sua chiusura e che devono essere soltanto illustrati in nota integrativa, se rilevanti. Nel caso che tali eventi si manifestino, come potrebbe essere il caso della pandemia Covid-19 di quest'anno, dopo la predisposizione del bilancio ci si interroga sul corretto comportamento da adottare. I principi contabili nazionali e internazionali non forniscono indicazioni in merito al comportamento da adottare qualora un fatto successivo alla chiusura dell'esercizio che non deve essere recepito nei valori di bilancio, in quanto di competenza dell'esercizio successivo, ma deve essere soltanto illustrato in Nota integrativa, se rilevante, si verifichi tra la data di formazione del bilancio (cioè la data di redazione del progetto di bilancio) e la data di approvazione da parte dell'organo assembleare; tale fattispecie è disciplinata dal documento OIC 29 soltanto con riferimento ai fatti successivi alla chiusura dell'esercizio che devono essere recepiti nei valori di bilancio e che quindi impongono un nuovo iter di predisposizione dello stesso. Secondo un autorevole parere dottrinale, gli amministratori dovrebbero essere tenuti ad esporre tali fatti in sede di assemblea chiamata all'approvazione del bilancio e ad inserire adeguata informativa nel verbale assembleare, che viene depositato presso il Registro delle imprese unitamente al bilancio. In questo modo, le informazioni rilevanti potrebbero essere fornite sia ai soci che alla generalità degli stakeholders.

Inadempimento del socio in sede di aumento di capitale

Ai sensi del disposto normativo di cui all'articolo 2466 del codice civile, il socio di una Srl che non esegue il conferimento nel termine prescritto può essere diffidato dagli amministratori perché provveda alla relativa esecuzione entro trenta giorni. Qualora, decorso inutilmente detto termine, l'organo gestorio non ritenga utile promuovere precipua azione per l'esecuzione dei conferimenti nei confronti del socio moroso, la quota di quest'ultimo può essere venduta agli altri in proporzione alla loro partecipazione.

In forza del terzo comma della norma in oggetto, nel caso in cui la vendita non abbia luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono escludere il socio trattenendo le somme riscosse, con successiva riduzione in misura corrispondente del capitale sociale. Tale precetto è previsto evidentemente in un'ottica di tutela della situazione patrimoniale societaria, considerato che esso prevede un procedimento in cui, dall'iniziale richiesta di adempimento rivolta al socio, si arriva, attraverso scansioni alternative o successive, all'azione giudiziale di condanna all'adempimento, alla vendita proporzionale ai soci secondo il

valore risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla vendita all'incanto ed infine all'esclusione del socio, con la conseguente riduzione nominale del capitale sociale.

Si precisa inoltre come l'articolo 2466 del codice civile si applichi anche qualora il debito in capo al socio, rimasto insoddisfatto, derivi dalla sottoscrizione della quota di capitale in aumento a lui spettante, considerato che l'inadempimento può riguardare ugualmente la sola porzione derivante dall'aumento di capitale deliberato dall'assemblea nel corso della vita sociale, fermo il regolare conferimento effettuato in origine dal socio.

In questo caso, laddove, in esito al procedimento di cui alla norma in parola, si pervenga alla riduzione del capitale sociale, questa sarà operata solo per la parte corrispondente al conferimento dovuto in forza della sottoscrizione dell'aumento e non per l'intera misura della partecipazione di cui il socio sia titolare.

Tali assunti sono stati confermati da una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 1185/2020) che ha pure precisato come non possa essere escluso il socio moroso rispetto all'esecuzione dei *“versamenti dovuti alla società a titolo di conferimento per il debito da sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea nel corso della vita della società, essendo egli titolare della partecipazione sociale sin dalla costituzione della società”*. Così facendo, ferma la permanenza del socio in società per la quota già posseduta, la Suprema Corte ha statuito che *“l'assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale solo per la misura corrispondente al debito di sottoscrizione derivante dall'aumento non onorato, fatto salvo solo il caso in cui lo statuto preveda l'indivisibilità della quota”*.

Effetti del Coronavirus nella valutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali

La Fondazione OIC ha pubblicato, in data 05.05.2020, la versione definitiva della comunicazione in merito alla redazione del *“test di impairment”*, nei bilanci al 31.12.2019, in conseguenza dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

In base alle indicazioni del documento OIC 29, l'insorgere della pandemia integra una fattispecie di fatto successivo alla chiusura dell'esercizio che, nel rispetto del postulato della competenza, non deve essere recepito nei valori di bilancio al 31.12.2019, in quanto non evidenzia condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio. Tuttavia la pandemia, essendo un fatto rilevante, va illustrata nella Nota integrativa, perché rappresenta un avvenimento la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni. Secondo il documento OIC 9 *“la società valuta a ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore che un'immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore. Se tale indicatore dovesse sussistere, la società procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed effettua una svalutazione soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile. In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del valore recuperabile”*. In sostanza, alla data di riferimento del bilancio (in questa sede, al 31.12.2019) si deve valutare se esiste un indicatore di perdita di valore e, solo se esiste tale indicatore, stimare il valore recuperabile (cioè il maggiore tra il valore d'uso ed il *“fair value”*) di un'immobilizzazione.

Per quanto detto, ad avviso dell'OIC, la crisi economica connessa all'emergenza sanitaria non deve essere considerata un indicatore di perdita di valore nei bilanci al 31.12.2019 (situazione che comporterebbe l'obbligo di predisporre il *“test di impairment”*).

Il documento OIC 29 precisa che rientra tra i fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio, ad esempio, la distruzione, dopo la data di bilancio, di impianti di produzione causata da calamità. Conseguentemente, un evento catastrofico avvenuto successivamente alla data di chiusura del bilancio non incide sulla valutazione del bene alla data di chiusura.

Secondo l'OIC, dalla lettura congiunta di tali riferimenti si desume che le *“condizioni correnti”* a cui fa riferimento il documento OIC 9 sono le condizioni alla data di riferimento del bilancio. In altri termini, il principio contabile richiede che, ai fini della determinazione del valore d'uso, gli amministratori debbano tenere conto dei flussi finanziari futuri con esclusivo riguardo agli elementi in essere alla data di riferimento del bilancio (31.12.2019).

Per quanto detto, qualora sussistano altri indicatori di perdita e vada quindi effettuato il test di impairment, gli effetti dell'epidemia non devono essere considerati nei piani aziendali utilizzati per determinare il valore d'uso di un'immobilizzazione.

Le medesime conclusioni sono valide anche per i soggetti che possono redigere il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese che, ai sensi dell'OIC 9, possono adottare l'approccio semplificato per la

determinazione delle perdite durevoli di valore basato sulla capacità di ammortamento (costituita dal margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti, determinato sottraendo algebricamente al risultato economico dell'esercizio gli ammortamenti delle immobilizzazioni).

Trust e attività fiduciaria

Trust e imposta di successione

La Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 8281 del 29 aprile 2020 ha stabilito che, con l'istituzione di un trust, il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni si manifesta solo al trasferimento finale del bene al beneficiario designato; ciò poiché la semplice costituzione del trust non rileva ai fini dell'imposta, essendo una mera apposizione di un vincolo giuridico su di un bene; atto che risulta fiscalmente neutro. La Cassazione dunque ha ribadito il recente orientamento secondo cui l'imposta sulle successioni e donazioni di cui all'art. 2, c. 47, del D.L. 262/2006 non è dovuta al momento della costituzione di un trust, ma solo a seguito del trasferimento del bene al beneficiario, rappresentando tale circostanza un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 della Costituzione.

Obbligo di reintestazione di quote di S.r.l. al fiduciante

Il Tribunale di Brescia, con sentenza successivamente confermata dalla Corte d'Appello, ha disposto, in conformità all'art. 2932 del codice civile, il ritrasferimento al fiduciante di quote di una S.r.l. che lo stesso aveva intestato alla fiduciaria con apposito mandato per la gestione delle quote medesime. Con un'ulteriore pattuizione le parti avevano previsto un impegno per la società fiduciaria a ritrasferire dette quote al fiduciante, dietro il pagamento di un corrispettivo da determinarsi ad opera di un professionista. A seguito del successivo inadempimento della fiduciaria al suddetto impegno il fiduciante ha appunto agito in giudizio nei confronti della stessa, domandando il ritrasferimento giudiziario delle quote (ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.), previa determinazione del corrispettivo dovuto e la condanna della convenuta al risarcimento del danno.

La Corte d'Appello, nel confermare la sentenza di primo grado con cui il Tribunale aveva ritrasferito, ex art. 2932 cod. civ., le quote della S.r.l. al fiduciante, ha tuttavia condannato quest'ultimo al pagamento in favore della fiduciaria di un corrispettivo pari all'importo dei finanziamenti da questa concessi alla società partecipata. In sostanza la Corte d'Appello ha ritenuto che la pattuizione che prevedeva il ritrasferimento delle quote dietro il pagamento di un corrispettivo da determinarsi ad opera di un professionista era stata impropriamente formulata in quanto, in realtà, le quote erano già di proprietà del fiduciante, il quale avrebbe dovuto tuttavia rimborsare alla fiduciaria il finanziamento che la stessa, sempre secondo le pattuizioni, aveva anticipato alla società partecipata. In buona sostanza il fiduciante aveva trasferito le quote alla fiduciaria quale garanzia per il finanziamento che quest'ultima era disposta a fare a favore della società del fiduciante stesso ed anziché rimborsarle il finanziamento, onde ottenere la restituzione delle quote, quest'ultimo pretendeva di ottenere la riconsegna ad un prezzo verosimilmente inferiore al finanziamento stesso, approfittando di una clausola ovviamente mal scritta.

Operatività delle società fiduciarie: la risposta del Ministero in merito alle istruzioni dei Fiducianti

Nella nostra Circolare del mese di aprile avevamo dato notizia di un'istanza rivolta da Assofiduciaria al Ministero dello Sviluppo economico in merito alla possibilità di individuare modalità alternative a quella scritta per il conferimento dell'incarico fiduciario e per gli ordini di esecuzione impartiti dai Fiducianti, tramite un'interpretazione estensiva delle disposizioni in vigore. L'istanza rimanda alla tematica più generale del requisito della forma scritta prescritto ai fini del riconoscimento di validità legale di una scrittura privata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2702 del codice civile e trae spunto, ovviamente, dall'attuale emergenza sanitaria e dalle conseguenti limitazioni imposte dal Governo a causa delle quali le società fiduciarie riscontrano evidenti difficoltà nella ricezione delle istruzioni impartite dai Fiducianti, anche per l'evidente ragione che non tutti i Fiducianti dispongono di strumenti idonei alla creazione di documenti informatici aventi i requisiti di legalità prescritti nelle forme previste dalle norme.

Trust e attività fiduciaria

La risposta ministeriale non si è fatta attendere. In data 14 aprile c.a., infatti, la Direzione Generale per la Vigilanza sul Sistema Cooperativo, le Società e il Sistema Camerale ha anzitutto precisato che resta pacifica l'equiparazione alla forma scritta dell'efficacia probatoria attribuita al documento informatico, quando vi è apposta una firma digitale, una firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

Per quanto riguarda eventuali ulteriori modalità alternative il Ministero auspica "un passaggio di integrazione del quadro regolamentare vigente che definisca in modo puntuale presupposti e limiti per la validità di forme alternative di riscontro della volontà manifestata dalle parti"; in buona sostanza un modo elegante per non prendere una posizione. Tuttavia la nota in commento conclude affermando che rientra nella facoltà delle società fiduciarie individuare a propria discrezione le modalità più idonee di interlocuzione nei rapporti con la clientela, all'interno della cornice normativa richiamata. Il che lascia aperte evidentemente molte porte.

Finanziamenti e contributi

Il Bonus Piemonte è diventato legge

È stato definitivamente approvato il 14 maggio u.s. il provvedimento predisposto dalla Regione per sostenere le imprese colpite dalla chiusura dovuta all'emergenza Coronavirus.

Si tratta di un **contributo a fondo perduto** la cui fruizione è immediata e semplice: entro la prossima settimana tutti gli interessati riceveranno da Finpiemonte una comunicazione via Pec e pochi giorni dopo avervi dato risposta la somma sarà accreditata sul conto corrente.

Si tratta complessivamente di **116 milioni** di euro che andranno a beneficio di **60.000 realtà imprenditoriali del Piemonte**, che sono state annunciate in tre fasi e che rappresentano il risultato di un costruttivo confronto con le diverse associazioni di categoria.

Per ottenerlo le singole imprese devono risultare attive, avere la sede legale in Piemonte e risultare iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio territorialmente competente e sostenere le spese come specificato nella legge (derivanti dall'emergenza sanitaria) entro l'anno 2020.

Di seguito gli importi dei contributi concessi e le categorie interessate:

ATTIVITA'	CODICE ATECO	IMPORTO CONTRIBUTO
Ristoranti e attività di somministrazione connesse alle aziende agricole	56.10.1	Euro 2.500
Gelaterie e pasticcerie	56.10.3	Euro 2.500
Catering per eventi	56.21	Euro 2.500
Bar e altri esercizi simili senza cucina	56.30	Euro 2.500
Altre attività ricreative e di divertimento	93.29 (esclusi i codici 93.29.2, 93.29.3 e 93.29.9)	Euro 2.500
Servizi dei barbieri e parrucchieri, degli istituti di bellezza e di altri trattamenti estetici	96.02	Euro 2.500
Servizi dei centri per il benessere fisico	96.04	Euro 2.000
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	56.10.2	Euro 2.000
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature e di altri prodotti	47.82 47.89	Euro 1.500
Commercio al dettaglio di libri e articoli di cartoleria	47.61 47.62.2	Euro 1.500

Commercio al dettaglio di abbigliamento, confezioni per adulti, confezioni per bambini e neonati, biancheria personale, maglieria, camicie, pellicce e di abbigliamento in pelle, cappelli, ombrelli, guanti e cravatte, calzature e articoli in pelle, calzature e accessori, articoli di pelletteria da viaggio, tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e la biancheria per la casa, filati per maglieria e merceria	47.71 47.71.1 47.71.2 47.71.3 47.71.4 47.71.5 47.72 47.72.1 47.72.2 47.51.1 47.51.2	Euro 1.500
Attività di proiezione cinematografica	59.14	Euro 1.500
Attività delle scuole guida	85.53	Euro 1.500
Attività dei tour operator	79.12	Euro 1.500
Attività delle agenzie di viaggio	79.1 e 79.11	Euro 1.500
Organizzazione di feste e cerimonie	96.09.05	Euro 1.500
Ristorazione, gelaterie e pasticcerie ambulanti	56.10.4	Euro 1.300
Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente	49.32	Euro 1.000
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia	47.78.2	Euro 1.000
Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte ai registri di cui all'art.7 della legge 383/2000 limitatamente all'attività di somministrazione	94.99	Euro 1.000
Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	94.99.20	Euro 1.000
Attività ricreative e di divertimento	(93.2 escluso 93.29.1 discoteche)	Euro 1.000
Attività di tatuaggio e piercing	96.09.02	Euro 1.000
Scuole e corsi di lingua	85.59.30	Euro 1.000
Attività delle guide alpine e delle guide e degli accompagnatori turistici	93.19.92 79.90.20	Euro 800
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	Euro 500

Incentivi per la sanificazione ed i dispositivi di protezione

Diversi incentivi sono stati approntati per le spese sostenute dai datori di lavoro per la sanificazione degli ambienti e per l'acquisto degli strumenti di protezione individuale dei lavoratori, a seguito dell'emergenza Covid-19, ma tali incentivi non sembrano avere un coordinamento tra loro.

Una prima norma è contenuta nell'articolo 43, c. 1, del decreto legge n. 27/2020, in cui è stato previsto un sostegno alle aziende da parte dell'Inail, con lo stanziamento di 50 milioni per il tramite di Invitalia, al fine di **finanziare** le spese di acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale, allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese. Il primo problema riguarda proprio l'ambito soggettivo di questa norma poiché circoscrive i destinatari dei finanziamenti alle sole imprese, escludendo tutti gli altri datori di lavoro.

In attuazione di questa norma, Invitalia ha pubblicato il bando "Impresa sicura", mettendo a disposizione delle imprese le risorse per il rimborso di mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; guanti in

Finanziamenti e contributi

lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare; indumenti di protezione quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi; dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

L'importo massimo rimborsabile è di 500 euro per ciascun addetto dell'impresa richiedente e fino a **150.000 euro per impresa**.

Le aziende interessate hanno inviato una prima prenotazione del rimborso dall'11 al 18 maggio 2020, attraverso uno sportello informatico dedicato, raggiungibile dal sito di Invitalia; la domanda potrà invece essere compilata dalle ore 10.00 del 26 maggio alle ore 17.00 dell'11 giugno 2020 sempre attraverso procedura informatica. I rimborsi verranno effettuati entro il mese di giugno.

Un'altra norma si trova invece nel successivo articolo 64, in cui è presente un incentivo analogo a beneficio di soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione. Si tratta di un **credito d'imposta** inizialmente previsto nella misura del 50%, poi **innalzato al 60%** ad opera del DL "Rilancio" delle **spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro** sostenute e documentate fino a un massimo di 60.000 euro (prima delle modifiche del DL Rilancio era di 20.000 euro) per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione di questa norma occorre aspettare, però, un decreto interministeriale dello Sviluppo economico e dell'Economia.

Infine c'è un'altra norma presente nell'articolo 30 del decreto legge n. 23/2020, la quale estende il **credito d'imposta** dell'articolo 64 anche alle **spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale** e altri dispositivi di sicurezza volti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Le procedure di sanificazione comporteranno tuttavia ingenti costi per le aziende e gli autonomi e pertanto alcune Regioni stanno già avallando la possibilità di sanificazione "fai da te". L'Associazione delle Imprese di disinfestazione professionale italiane ha infatti dichiarato che non è obbligatorio ingaggiare un'impresa specializzata per le attività di pulizie, le quali possono essere svolte in proprio, autocertificando le stesse, purchè si utilizzino i detergenti prescritti dalla legge (l'unica indicazione in merito, contenuta già nella circolare del Ministero della Salute 5443 del 22.02.2020, è quella di utilizzare varechina allo 0,1% o etanolo al 70%). Il consiglio è quello di tenere nota delle procedure effettuate e di tenere gli scontrini o le fatture dei prodotti impiegati, non solo per ragioni fiscali ma anche per eventuali controlli.

Consulenza del lavoro

Reddito di emergenza

Tra le novità in materia di lavoro previste dalla bozza del DL "Rilancio", viene introdotto il reddito di emergenza (c.d. "Rem"), un sostegno al reddito straordinario per i nuclei familiari che versano in particolari condizioni di bisogno, a causa dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19.

La misura in esame:

- spetta al ricorrere di una serie di requisiti che devono sussistere cumulativamente al momento della presentazione della domanda, che riguardano la residenza e la situazione reddituale e patrimoniale;
- è incompatibile con le indennità introdotte dagli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020) e non può essere riconosciuta ai soggetti titolari di pensione diretta, di un rapporto di lavoro dipendente con una retribuzione lorda superiore a determinate soglie e ai beneficiari di reddito di cittadinanza;
- sarà erogata in due quote, di importo variabile (entro i limiti minimi e massimi di 400,00 e circa 800,00 euro) in base al numero di componenti del nucleo familiare richiedente moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
- potrà essere richiesta entro il mese di giugno 2020.

Accesso alla cassa integrazione con il Decreto rilancio

Alcune delle novità in materia di lavoro, previste dalla bozza del c.d. DL "Rilancio", riguardano i trattamenti di cassa integrazione salariale di cui agli artt. 19-22 del DL 18/2020, conv. L. 27/2020 (Cura Italia). Tra quelle principali, si segnalano:

- l'estensione della durata della cassa integrazione ordinaria, della cassa integrazione in deroga e dell'assegno ordinario fino a 18 settimane, di cui 14 fruibili per i periodi decorrenti dal 23.2.2020 al 31.8.2020, mentre le restanti 4 settimane per il periodo compreso tra l'1.9.2020 e il 31.10.2020;
- la reintroduzione delle procedure di informazione, consultazione ed esame congiunto, ai fini della richiesta dell'assegno ordinario;
- meno tempo per la presentazione della domanda di accesso al trattamento, ovvero fino alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa;
- in tema di cassa integrazione in deroga, il reinserimento dell'obbligo di stipula dell'accordo sindacale preventivo per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Distacco transnazionale

In merito all'ipotesi di distacco transnazionale e ai correlati adempimenti datoriali relativi alla richiesta della certificazione A1 all'Inps, si evidenzia come l'attuale situazione di emergenza epidemiologica COVID-19 abbia reso necessaria l'adozione di misure straordinarie consistenti in forti restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori.

In termini agevolativi, l'Inps ha reso noto che in occasione di distacco transnazionale del lavoratore ai sensi degli artt. 11 e 12 del Regolamento Ce n. 883/2004, con scadenza nel periodo tra il 31.1.2020 e il 31.7.2020, nell'ipotesi in cui il lavoratore distaccato sia costretto a rimanere nel Paese ospitante a causa delle restrizioni alla mobilità per la diffusione del Coronavirus, la validità dei formulari A1 deve ritenersi estesa fino al termine dello stato di emergenza (fissato al 31.7.2020) anche in assenza della richiesta esplicita di deroga prevista dall'art. 18 del Regolamento Ce n. 987/2009.

Invece, per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in due o più Stati, assoggettati al concetto di "attività prevalente" di cui all'art. 13 del Regolamento Ce n. 883/2004, i formulari A1 rilasciati prima dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si ritengono validi prescindendo dalle variazioni della percentuale dell'attività complessivamente svolta determinatasi a causa delle citate restrizioni alla mobilità.

Misure di sicurezza negli studi professionali

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 12 del 6.05.2020, ha risposto ad alcuni quesiti in merito agli adempimenti da effettuare per il rientro di lavoratori e professionisti all'interno degli studi professionali.

In particolare la Fondazione chiarisce che:

- occorre garantire un'adeguata informazione del personale circa i comportamenti da adottare per evitare i contagi;
- l'attività di sanificazione può essere effettuata direttamente dal titolare dello studio professionale, purchè istruisca il proprio personale addetto alle pulizie sui comportamenti specifici da adottare per eliminare il rischio di contagio;
- l'utilizzo dei condizionatori è consentito, come di consueto, dopo aver effettuato la sanificazione annuale. Tale attività, quest'anno, verrà svolta dagli impiantisti secondo protocolli di manutenzione adeguati;
- il rilevamento della temperatura costituisce sempre trattamento del dato personale del dipendente inerente la salute e potrà essere registrato solo in presenza di una temperatura corporea superiore a 37,5°. Al lavoratore dovrà essere anche fornita specifica informativa che contenga le istruzioni connesse alle speciali e temporanee misure di contenimento del virus.

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo compreso tra il 15 aprile 2020 ed il 14 maggio 2020, è pari allo 0,5%.

Applicazioni utili

Anche quest'anno questa sezione accoglierà ogni mese un suggerimento relativo ad alcune interessanti applicazioni, utili sia per il lavoro, sia in ambito quotidiano, scaricabili ed utilizzabili tramite smartphone o tablet.


PINTEREST – Scopri idee e trova ispirazioni



Prova nuove cose
Esplora 100 miliardi di idee




Salva i tuoi favoriti
Scelti in base ai tuoi gusti



Prova nuove cose
Esplora 100 miliardi di idee



Trova l'ispirazione
Cosa vuoi provare?



Pinterest è un raccogliatore di segnalibri visivi che permette di scoprire e salvare idee creative. È un'applicazione interessante per trovare nuovi spunti e suggerimenti utili per molteplici attività, ad esempio per ristrutturare casa, organizzare viaggi, preparare cene e molto altro.

L'interfaccia basata sulle immagini è molto intuitiva: cercare, salvare e condividere post visivi di qualunque tipo è davvero semplice. Accedendo all'app si può creare la propria bacheca personale da curare e l'applicazione viene costantemente aggiornata da un feed di immagini di utenti e temi seguiti. Pinterest presenta le ultime novità all'utente in base alle ricerche effettuate; toccando il tasto "cerca" vengono infatti suggeriti nuovi elementi basati sulle proprie attività.

Con Pinterest è possibile:

- salvare contenuti interessanti che si trovano sul Web;
- pianificare un progetto: ristrutturazione della casa, riprogettazione di giardini e altre attività fai-da-te;
- trovare idee creative: ricette da provare, articoli da leggere, regali da acquistare e modi creativi per risparmiare;
- iniziare un hobby: arte comica, campeggio, lavoro del legno, tessitura;
- salvare idee di viaggio: avventure all'aria aperta, divertimento con la famiglia, viaggi in auto e altro;
- trovare il proprio stile: moda, decorazione della casa, suggerimenti per la cura della persona e idee per il trucco.

Pinterest è sicuramente personale, ma è anche uno strumento utile per condividere idee con amici e colleghi.

Scadenziario mese di giugno

Scadenza	Tributo/Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
Martedì 16	Imu	Soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali	Termine per il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (Imu) dovuta per l'anno 2020, pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l'anno 2019.
Martedì 16	Imu	Enti non commerciali	Termine per il versamento: - del conguaglio dell'IMU complessivamente dovuta per l'anno 2019; - dell'acconto IMU 2020, pari al 50% di quanto versato a titolo di IMU e Tasi per l'anno 2019.
Martedì 16	Irpef e Irap	Imprenditori Individuali	Termine per versare la seconda e ultima rata, pari al 40%, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap, nella misura dell'8%, dovuta per l'estromissione agevolata dall'ambito imprenditoriale dei beni immobili strumentali posseduti al 31.10.2018, effettuata entro il 31.05.2019.
Martedì 16	Contributi Inps lav.dipendenti	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente.
Martedì 16	Irpef	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).
Martedì 16	Iva	Soggetti con partita Iva- Regime mensile	Liquidazione dell'Iva relativa al mese precedente e versamento dell'Iva a debito.
Martedì 16	Iva	Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfetario e nel regime dei c.d. "contribuenti minimi"	Versamento dell'Iva relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente.
Martedì 23	Irpef e Ires	Contributi o intermediari	Termine per trasmettere all'Enea i dati relativi agli interventi: - volti alla riqualificazione energetica degli edifici, oppure di recupero edilizio dai quali deriva un risparmio energetico, oppure di rifacimento delle facciate degli edifici dai quali si consegue un risparmio energetico; - ultimati dall'1.1.2020 al 25.3.2020. Per gli interventi conclusi dal 26.3.2020, l'invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Giovedì 25	Iva	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione telematica dei modelli Intrastat relativi al mese di maggio, in via obbligatoria o facoltativa.
Martedì 30	Tributi	Soggetti colpiti dall'emergenza sanitaria da Coronavirus	Termine per effettuare gli adempimenti tributari sospesi che scadevano tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020, diversi da versamenti e dalle ritenute alla fonte, senza applicazione di sanzioni.
Martedì 30	Tributi ambientali	Soggetti ancora obbligati alla presentazione del Mud	Presentazione alla Camera di Commercio, competente per territorio, della dichiarazione ambientale (modello Mud) relativa all'anno precedente.
Martedì 30	Diritto annuale iscrizione Albo gestori ambientali	Soggetti che producono rifiuti o che svolgono attività di raccolta, trasporto, intermediazione o bonifica di rifiuti	Termine per il pagamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, relativo all'anno in corso.
Martedì 30	Irpef, relative addizionali, Irap e imposte sostitutive	Persone fisiche	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: - del saldo per l'anno 2019 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2020 relativo all'Irpef, alle addizionali Irpef e all'Irap (se soggetto passivo); - di altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Martedì 30	Ivie e Ivafe	Persone fisiche residenti che possiedono immobili all'estero o detengono attività finanziarie	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2019 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2020 delle imposte patrimoniali dovute.
Martedì 30	Diritto annuale CCIAA	Imprese individuali e società	Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
Martedì 30	Ires, relative addizionali, Irap e imposte sostitutive	Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020.	Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020, senza la maggiorazione dello 0,4%, con riferimento ai modelli Redditi 2020 e Irap 2020.
Martedì 30	Contributi e sovvenzioni da Pubbliche Amministrazioni	Onlus, altre associazioni e fondazioni	Termine per pubblicare sul proprio sito o portale digitale le informazioni relative: - a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da pubbliche amministrazioni nell'anno precedente; - di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui.
Martedì 30	Irpef e Ires	Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che possiedono partecipazioni non quotate all'1.1.2020	Termine per il versamento dell'intero ammontare, ovvero della prima di tre rate annuali di pari importo, dell'imposta sostitutiva sul valore all'1.01.2020 delle partecipazioni non quotate e terreni, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini dell'affrancamento facoltativo delle plusvalenze (art. 67 co. 1) del TUIR). L'imposta sostitutiva è pari all'11% per le partecipazioni "qualificate", che per le partecipazioni "non qualificate" che per i terreni.
Martedì 30	Irpef	Enti di volontariato, ONLUS, associazioni dei beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'Irpef	Termine di invio alla DRE dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, (con raccomandata A/R o Pec), la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la persistenza dei requisiti previsti per il diritto al riparto delle somme in esame: - in caso di prima iscrizione nel 2020; - oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione, tra cui quella del rappresentante legale.

Tutte le informazioni contenute nel presente notiziario sono riservate alla Clientela ed a coloro che hanno rapporti professionali con lo Studio ed hanno scopo unicamente informativo, con esonero da ogni responsabilità per errori od inesattezze.